COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

48.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 APRILE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SALVATORE**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 860

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (760) . 860

PRESIDENTE 860, 861, 863, 864, 865, 866, 867, 873, 874, 876, 877, 879, 880, 881, 886, 887, 888, 889, 890

BELARDI MERLO 874, 875, 877

BONALUMI, *Relatore* 861, 862, 863, 864, 866, 867, 873, 874, 875, 877, 879, 880, 881, 885, 887, 888, 889

CARLOTTO 886

DUJANY 861, 862, 863

FERRARI MARTE 867, 873, 874, 875, 876, 880, 881, 884, 886, 888, 889

GALLI MARIA LUISA 874, 882, 886

GAROCCHIO 884

PAG.

GIANNI 866, 876, 877, 878, 880

ICHINO 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 872, 873, 875, 878, 881, 883, 886, 887, 889

MAROLI 863, 877, 881

OLCESE 875, 884

PICCINELLI 862, 866, 867, 873, 874, 875, 885, 888, 890

PINTO 884

RAMELLA 874

TESINI ARISTIDE 879, 881

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 861, 862, 863, 866, 867, 873, 876, 879, 880, 881, 885

ZOPPETTI 861

La seduta comincia alle 10.

RAMELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento, comunico che i deputati Bianchi, Scaiola, Leone, Lombardo, Lodi Faustini Fustini, Pochetti, Napolitano e Napoletano sono rispettivamente sostituiti dai deputati Zuech, Perrone, Innocenti, Vietti, Di Giovanni, Pallanti, Bellini e Galli Maria Luisa.

Seguito della discussione del disegno di legge: Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (760).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro ».

Ricordo che siamo in sede di esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 51.

I dirigenti superiori ed i primi dirigenti dei ruoli degli uffici del lavoro e della massima occupazione e dell'Ispettorato del lavoro possono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione, essere destinati, a prescindere dal ruolo di appartenenza, nel quale mantengono la loro posizione giuridica, a dirigere gli uffici regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero gli ispettorati regionali o provinciali del lavoro.

In relazione ad esigenze straordinarie determinate da carenze di organico nonché dalla necessità di procedere alla riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono essere destinati, in via temporanea, alla direzione degli uffici predetti anche funzionari della carriera direttiva di qualifica immediatamente inferiore.

Resta ferma la tabella XV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il relatore onorevole Bonalumi ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 51.

Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

Poiché gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo non sono presenti si intende che vi abbiano rinunziato.

Gli onorevoli Francese e Ichino hanno presentato il seguente emendamento:

Inserire la rubrica: « Trasferimenti di dirigenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

La materia contenuta nell'articolo 51 è stata regolata dall'articolo 41-*duodecies* Bonalumi, già approvato in linea di principio dalla Commissione, per cui il relatore ha presentato l'emendamento soppressivo dell'articolo.

Pongo in votazione l'articolo 51 di cui il relatore Bonalumi ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 51 s'intende pertanto soppresso.

Dichiaro decaduto l'emendamento Francese e Ichino.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 51-*bis*.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a realizzare nel periodo 1980-1984 un programma straordinario, per un complessivo importo di lire 240 miliardi, per il potenziamento ed ammodernamento delle strutture dei servizi statali di collocamento, ivi compreso l'acquisto o la costruzione di fabbricati e relative pertinenze da destinare a nuove sedi degli uffici periferici.

Il programma di cui al comma precedente, predisposto su base regionale, è

approvato con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le variazioni del programma devono essere adottate con le stesse modalità.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Lo ritiro, trattandosi di materia contenuta in altri articoli, trasmessi per il parere alla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 51-*ter.*

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in complessive lire 240,5 miliardi per il periodo 1980-84, viene iscritta in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere di lire 5 miliardi e di lire 75,5 miliardi relativi, rispettivamente, agli anni finanziari 1980 e 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ZOPPETTI. Poiché nel secondo comma si fa riferimento all'onere di 5 e di 75,5 miliardi, bisogna verificare se i capitoli di spesa corrispondono a quelli precedenti, previsti nel titolo VI.

PRESIDENTE. Le faccio notare che ritorneremo sulla materia trattata negli articoli di cui al titolo VI non appena ci perverrà il parere della V Commissione bilancio.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ritiro l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 51-*quater.*

Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo 31 trovano applicazione anche nei casi di intervento straordinario della cassa integrazione.

ICHINO. Il gruppo comunista voterà a favore dell'articolo aggiuntivo che, in sede di coordinamento, potrà essere collocato alla fine dell'articolo 31 o costituire un articolo a sé stante con idonea rubrica insieme al quarto e quinto comma dello stesso articolo 31.

BONALUMI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo 51-*quater,* accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato, in sede di coordinamento, a collocare l'articolo aggiuntivo alla fine dell'articolo 31.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

L'onorevole Dujany ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 51-*quinquies.*

Sono delegate alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative esercitate nel suo territorio dagli uffici centrali e periferici del Ministero del tesoro in materia di collocamento e avviamento al lavoro.

DUJANY. Mi sembra che sul piano pratico la regione Valle d'Aosta non possa eludere le sollecitazioni cui è continuamente sottoposta e che la spingono a svol-

gere un ruolo attivo in materia di occupazione. Questa realtà, che potrebbe apparire strana stante la poca credibilità dell'istituto regionale, ha due motivazioni; da una parte la regione in generale è assai stimata e valutata per l'ottimo livello di solidarietà in materia di occupazione, ma essa è priva di ogni intervento in tale campo, poiché i centri direttivi regionali o provinciali degli uffici del lavoro non dispongono di un potere di intervento a livello regionale. Dall'altra parte i lavoratori trovano agevole un dialogo con questi istituti regionali sensibili ai problemi economici locali.

Una politica attiva dell'occupazione a livello regionale dipende dalle condizioni nelle quali si svolge e si esercita il potere economico. Se lo sviluppo economico sfugge al controllo dell'autorità politica, una politica dell'occupazione è largamente illusoria, priva di prospettive reali e di mezzi concreti. È chiaro che non si può mitizzare l'istituto regionale per una politica dell'occupazione e la stessa regione non può essere isolata nel contesto nazionale ed internazionale.

Però, in questa società, dove regnano disordine, spreco, squilibri, l'obiettivo in materia di occupazione non può essere altro che quello di dare agli abitanti delle singole regioni la possibilità concreta di procurarsi il lavoro senza subire migrazioni temporanee o definitive che privano l'individuo del suo ambiente umano e culturale e che spesso non permettono alcun tipo di promozione culturale, morale e materiale alle donne e agli uomini che subiscono tale situazione.

Ho fatto queste poche osservazioni sul piano generale per giustificare in un certo modo i motivi che sono alla base del mio articolo aggiuntivo in un testo che non ha certamente un'impostazione di tipo regionale, ma che non ha altro scopo se non quello di modificare una struttura di carattere centralistico.

Chiedo ai colleghi della Commissione di non considerare la mia proposta settoriale, di isolamento regionalistico sciocco e chiuso. Io ritengo che le regioni vadano considerate come un elemento di partenza e di base per il confronto tra il mondo del lavoro e il mondo politico amministrativo.

ICHINO. Siccome l'articolo relativo al Trentino-Alto Adige recita che le funzioni amministrative nella materia in discussione sono attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e siccome in Valle d'Aosta la provincia è una sola, dire che tali funzioni sono attribuite alla regione Valle d'Aosta è la stessa cosa che dire che sono attribuite alla provincia di Aosta. Pertanto, il testo dell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Dujany non diverge sostanzialmente da quanto è già stato approvato per le province autonome di Trento e di Bolzano.

PICCINELLI. Ma in questo caso non si tratta di una provincia autonoma bensì di una regione autonoma.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è contrario all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Dujany.

DUJANY. Desidero ricordare alla Commissione che la Valle d'Aosta non ha province e che è l'unica regione d'Italia in cui le funzioni prefettizie sono svolte, per delega del Governo, dal presidente della giunta regionale.

ICHINO. Il gruppo comunista è favorevole all'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Dujany, coerentemente con l'impostazione che esso ha dato, finora, al suo lavoro su questo provvedimento.

BONALUMI, *Relatore.* Non posso essere favorevole all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Dujany così come esso è formulato. Lo si potrebbe porre in votazione in linea di principio e poi, se approvato, trasmettere alla Commissione affari costituzionali perché esprima il suo parere.

Pertanto, suggerisco all'onorevole Dujany di riformulare il suo articolo aggiuntivo sulla traccia dell'articolo 50, già approvato in via definitiva, relativo alle

province autonome di Trento e di Bolzano.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Dujany se insiste sul suo articolo aggiuntivo.

DUJANY. Lo ritiro, signor presidente, riservandomi di riformularlo in analogia alle disposizioni contenute nell'articolo 50 e di ripresentarlo nel prosieguo dell'*iter* di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 53.

Ai sensi dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 479, è trasferita al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la somma complessiva di lire 4 miliardi, corrispondente all'ammontare dei finanziamenti previsti per gli esercizi compresi dal 1978 al 1981.

La somma di cui al precedente comma sarà ripartita dal CIPE tra gli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del tesoro provvederà con proprio decreto al prelievo della somma stessa dal Fondo per la riconversione industriale istituito ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, per la conseguente assegnazione.

BONALUMI, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo articolo aggiuntivo importerebbe un aumento di spesa, ne pongo in votazione il principio-base.

(*È approvato*).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'articolo aggiuntivo 53 affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 53 è, pertanto, sospesa. Procederemo all'esame dei successivi articoli.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 54.

Alle riunioni delle Commissioni previste dall'articolo 2 della presente legge partecipa senza diritto di voto il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

ICHINO. Non posso non rilevare come si tenti in questa sede da parte del Governo e della maggioranza di introdurre, con questo articolo aggiuntivo, delle modifiche ad un testo già votato dalla Commissione in sede di esame di norme transitorie. Pertanto, a mio avviso, ritengo che questo articolo aggiuntivo sia precluso trattandosi di materia già precedentemente esaminata.

MAROLI. Comprendo l'obiezione fatta dall'onorevole Ichino. Debbo però dichiararmi favorevole a questo articolo aggiuntivo che sarà definito in sede di coordinamento formale del provvedimento.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei ricordare che io ho qualche esperienza presso la commissione regionale per l'impiego della Campania. Ho constatato, proprio ieri, che non è possibile lavorare proficuamente in quella commissione in caso di assenza, anche temporanea, del direttore dell'ufficio del lavoro in quanto è l'unica persona in grado di fornire risposte su taluni problemi. Di fronte a questa realtà, ritengo che la normativa oggetto di questo articolo vada approvata e che la modifica in esso contenuta non sia maggiore rispetto a quella precedentemente approvata in sede di esame della disciplina relativa alla cassa integrazione. In ogni caso, se si vuole focalizzare la attenzione sull'aspetto formale, possiamo formulare l'articolo in modo tale che abbia il senso di una norma transitoria in attesa del riordinamento del Ministero del lavoro. Ritengo però che si tratti di un

problema troppo importante per affrontarlo con considerazioni soltanto di ordine formale, per cui insisto sulla votazione dell'articolo aggiuntivo.

ICHINO. La disponibilità del Governo a modificare il testo dell'articolo aggiuntivo potrebbe far superare le nostre obiezioni.

PRESIDENTE. Poiché il Governo insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo, che presenta labili dubbi di preclusione, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento ritengo opportuno che sia la Commissione a decidere al riguardo.

Pongo in votazione la proposta di votare l'articolo aggiuntivo del Governo.

(*È approvata*).

BONALUMI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato, in sede di coordinamento, a collocare l'articolo aggiuntivo nel corpo dell'articolo 2.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do nuovamente lettura dell'articolo 6, accantonato in una precedente seduta:

ART. 6.

L'assunzione diretta di personale è consentita esclusivamente ai datori di lavoro non imprenditori, nonché alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici quando procedano alle assunzioni mediante pubblico concorso; della avvenuta assunzione il datore di lavoro deve dare comunicazione alla sezione circoscrizionale di collocamento competente per territorio entro 15 giorni.

L'obbligo di comunicazione di cui al comma precedente non si applica ai datori di lavoro domestico, alle associazioni sindacali ed ai partiti politici.

I datori di lavoro che non ottemperano all'obbligo della comunicazione di cui al primo comma sono puniti con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro di lire 50.000, elevabile, in caso di ripetuta inosservanza, a lire 200.000, per ogni lavoratore assunto, irrogata dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro e da versare al fondo per la mobilità della manodopera istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Gli onorevoli Francese ed Ichino hanno presentato i seguenti emendamenti:

Nel primo comma, dopo le parole « assunzioni mediante pubblico concorso » *aggiungere*: « e pubblica graduatoria ».

Nel secondo comma, sopprimere le parole: « alle associazioni sindacali ed ai partiti politici ».

Inserire la rubrica: « Assunzione diretta ».

Il relatore onorevole Bonalumi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

(*Assunzioni dirette*).

L'assunzione diretta di personale è consentita esclusivamente ai datori di lavoro non imprenditori nonché alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici quando procedano alle assunzioni mediante pubblica graduatoria ovvero pubblico concorso.

L'assunzione diretta è ammessa altresì:

a) per il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro;

b) il personale con qualifica di dirigente.

Della avvenuta assunzione, i datori di lavoro, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici devono dare comunicazione alla sezione circoscrizionale di collocamento competente per territorio entro 15 giorni.

Coloro che non ottemperano all'obbligo della comunicazione di cui al comma precedente sono puniti con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro di lire 50.000, elevabile, in caso di ripetuta inosservanza, a lire 200.000, per ogni lavoratore assunto, irrogata dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro e da versare al fondo per la mobilità della manodopera istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'onorevole Galli ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo all'articolo 6:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

L'assunzione diretta con contratto di lavoro subordinato di qualunque tipo è consentita solo a datori di lavoro non imprenditori a condizione che non impieghino già con tale contratto più di due persone.

Si applicano in ogni caso a tutti i contratti costituiti con assunzione diretta le disposizioni di questa legge che riguardano la richiesta di informazioni dell'ufficio e della commissione di collocamento e le indagini della commissione regionale, nonché quelle che riguardano la disciplina del periodo di prova, della prova e del relativo recesso.

Delle assunzioni dirette il datore di lavoro deve dare notizia al competente ufficio di collocamento entro due giorni dall'assunzione.

Le amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici non possono assumere mediante concorso pubblico persone che non siano iscritte nelle liste di collocamento. I vincitori di concorsi pubblici che siano all'atto della pubblicazione delle graduatorie definitive alle dipendenze di altro datore di lavoro debbono iscriversi nelle liste di collocamento ed essere inviati dai competenti uffici che verificheranno la conformità del concorso alle disposizioni di legge. A parità di punteggio di merito in concorso, sono avviati coloro che da più tempo sono iscritti nelle liste di collocamento qualunque sia il punteggio complessivo loro attribuito in concorso, a condizione che il complessivo punteggio loro attribuito dalla commissione ne legittimi la preferenza.

Chiunque non effettui o senza giustificato motivo ritardi la comunicazione di una assunzione diretta è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 200.000.

L'onorevole Gianni ha presentato il seguente emendamento all'emendamento interamente sostitutivo del relatore:

Nell'ultimo comma sostituire le cifre « 50.000 » *e* « 200.000 » *rispettivamente con le seguenti* « 100.000 » *e* « 400.000 ».

ICHINO. Poiché a questo articolo, come a quello successivo, sono stati presentati numerosi emendamenti, chiedo una breve sospensione della seduta per poter procedere alla eventuale stesura di un unico testo.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 11,30.

La seduta, sospesa alle 11,15, è ripresa alle 11,30.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ichino e Francese hanno presentato il seguente subemendamento:

Sopprimere il secondo comma.

ICHINO. Ho presentato questo subemendamento soppressivo del secondo comma del testo sostitutivo proposto dal relatore poiché esso tende a consentire la assunzione diretta, invece che quella nominativa per i parenti dell'imprenditore e per il personale con qualifica di dirigente. Ora, per quanto riguarda i parenti, va rilevato che già l'articolo 34 dello statuto dei lavoratori prevede la possibilità di

assunzione nominativa e logica vuole che l'assunzione resti tale. E ciò per due motivi; innanzi tutto perché questo consente all'ufficio di collocamento di sapere preventivamente che l'assunzione ha luogo, in secondo luogo perché sia possibile un controllo sul grado di parentela che consente l'assunzione ed è bene che tale controllo avvenga *a priori*.

Per quanto riguarda il personale con qualifica di dirigente, il testo del relatore tende a mantenere la disciplina vigente. Tuttavia, va rilevato che coloro che cercano occupazione generalmente preferiscono l'assunzione nominativa, per cui, pur riconoscendo la piena libertà di scelta dei dirigenti, all'ufficio di collocamento deve essere lasciata la possibilità di esercitare un controllo sull'effettività della qualifica dirigenziale che viene attribuita al lavoratore; perché altrimenti potrebbe essere assunto direttamente un lavoratore con una qualifica fittizia, non corrispondente alle mansioni effettivamente svolte ed al relativo trattamento economico e normativo; cosicché all'ufficio sarebbe impedito qualsiasi controllo a questo proposito. Pertanto, riteniamo preferibile il testo approvato dalla Commissione in sede referente e chiediamo che sia modificato il testo proposto dal relatore. Qualora il nostro subemendamento non dovesse essere accolto, voteremmo contro l'articolo sostitutivo perché preferiremmo che rimanesse il testo approvato in sede referente.

PICCINELLI. Il gruppo della democrazia cristiana è, invece, favorevole al testo presentato dal relatore per due ordini di motivi: innanzitutto perché il controllo da parte dell'ufficio di collocamento può avvenire anche successivamente, senza che ciò faccia perdere alcun valore al controllo stesso, di modo che è assurda la richiesta preventiva quando il controllo può avvenire, con gli stessi effetti, anche successivamente; inoltre, perché ci troviamo di fronte a personale, quale quello dirigente, per cui la chiamata in forma diretta tende a sottolineare questa scelta da parte del datore di lavoro.

ICHINO. Ma la pura e semplice comunicazione dell'avvenuta assunzione diretta non consente il controllo della corrispondenza delle mansioni effettive rispetto alla qualifica formalmente attribuita.

PICCINELLI. L'ufficio del lavoro ha tutta la possibilità di farlo.

BONALUMI, *Relatore*. Sono contrario a questo subemendamento soppressivo del secondo comma.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario al subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ichino e Francese, soppressivo del secondo comma dell'emendamento del relatore, al quale si sono dichiarati contrari il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

L'onorevole Gianni ha presentato il seguente subemendamento:

All'ultimo comma dell'emendamento del relatore, sostituire le cifre « 50.000 » *e* « 200.000 », *rispettivamente con le cifre* « 100.000 » *e* « 400.000 ».

GIANNI. Si tratta di raddoppiare la entità della sanzione pecuniaria in caso di mancata comunicazione dei nominativi del personale assunto, poiché nel frattempo vi è stata un'erosione inflazionistica del denaro. Pertanto, se questa sanzione ha un senso, essa deve essere raddoppiata.

BONALUMI, *Relatore*. Esprimo parere contrario a questo subemendamento.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Gianni, all'ultimo comma dell'emendamento del relatore, al quale si è dichiarato contrario il relatore

mentre il rappresentante del Governo si è rimesso alla decisione della Commissione.

(*È respinto*).

ICHINO. Prima che sia posto in votazione l'emendamento del relatore, vorrei chiedere a quest'ultimo che chiarisca il significato delle parole « pubblica graduatoria ovvero pubblico concorso », al primo comma del suo emendamento. Ritengo, infatti, che le assunzioni o avvengono per pubblico concorso o non avvengono per pubblico concorso e che il pubblico concorso comporta la pubblicità della graduatoria. Pertanto, mi sembra che non abbia senso dire « pubblica graduatoria ovvero pubblico concorso ».

Pertanto, propongo di sopprimere le parole « pubblica graduatoria ovvero », perché non se ne capisce il senso; a meno che non si voglia usare l'espressione « pubblico concorso e pubblica graduatoria », nel senso di specificare che, nel pubblico concorso, la graduatoria deve essere pubblica.

FERRARI MARTE. In realtà, nel settore degli enti locali è prevista, per le assunzioni di personale ausiliario, una graduatoria pubblica pur non essendovi concorso pubblico.

PICCINELLI. Aggiungo che vi sono anche delle amministrazioni dello Stato le quali assumono mediante pubblica graduatoria.

PRESIDENTE. L'onorevole Ichino ha presentato il seguente emendamento allo emendamento interamente sostitutivo del relatore:

All'articolo 6, sostituire le parole: « pubblica graduatoria ovvero pubblico concorso » *con le altre*: « pubblico concorso e pubblica graduatoria ».

BONALUMI, *Relatore*. Sono contrario al subemendamento Ichino.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ichino, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente subemendamento:

Alla fine dell'articolo 6 aggiungere le parole: « Le sanzioni amministrative previste dalla legislazione in materia di lavoro sono aggiornate ogni tre anni con decreto del ministro del lavoro ».

BONALUMI, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 6 presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Sono, pertanto, preclusi tutti gli altri emendamenti.

Do nuovamente lettura dell'articolo 7 accantonato in una precedente seduta:

ART. 7.

La richiesta nominativa di lavoratori è ammessa, oltre che per le categorie da determinarsi ai sensi dell'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche:

a) per i componenti il nucleo familiare del datore di lavoro, con esclusione delle imprese costituite in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata;

b) per il personale destinato a svolgere funzioni direttive;

c) per i lavoratori di concetto;

d) per i lavoratori destinati ad imprese che impieghino non più di 10 dipendenti, compresi i lavoratori da assumere, ed esclusi gli apprendisti;

e) per il personale destinato a svolgere mansoni di vigilanza o di guardia giurata o mansioni di custodia di beni aziendali.

Sono fatte salve le norme di legge in materia di assunzioni di particolari categorie di lavoratori o concernenti particolari settori produttivi, ivi comprese quelle concernenti le assunzioni effettuate dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.

L'atto di avviamento, in accoglimento di richiesta nominativa, è disposto dalla commissione circoscrizionale di collocamento.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, possono essere determinate, per l'avviamento al lavoro con richiesta nominativa, categorie di lavoratori destinati ad attività di produzione di servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di infrastrutture rilevanti per la sicurezza dello Stato.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(*Assunzioni mediante richiesta nominativa*).

La richiesta nominativa di lavoratori è ammessa, oltre che per le categorie da determinarsi ai sensi dell'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche:

a) per i lavoratori con funzioni direttive e di concetto;

b) per i lavoratori destinati ad imprese di tendenza;

c) per i lavoratori destinati ad imprese artigiane ovvero alle imprese che impieghino non più di 10 dipendenti, compresi i lavoratori da assumere, ed esclusi gli apprendisti;

d) per il personale destinato a svolgere mansioni di vigilanza o di guardia giurata o mansioni di custodia di beni aziendali, ovvero implicanti maneggio di denaro e valori;

e) per i giovani che hanno superato con profitto le prove finali di un corso di formazione professionale istituito o riconosciuto dalla Regione, entro 12 mesi dalla fine di tale corso;

f) per i lavoratori addetti al trattamento informatico dei dati relativi alle condizioni economiche, sociali e private dei cittadini e delle imprese;

g) per le categorie o qualifiche di lavoratori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Sono fatte salve le norme di legge in materia di assunzioni di particolari categorie di lavoratori concernenti particolari settori produttivi, ivi comprese quelle concernenti le assunzioni effettuate dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, possono essere determinate, per lo avviamento al lavoro con richiesta nominativa, categorie di lavoratori destinati ad attività di produzione ovvero di servizi essenziali ai fini della integrità e della affidabilità di infrastrutture rilevanti per la sicurezza dello Stato.

Le categorie di lavoratori altamente specializzati per i quali è ammessa la ri-

chiesta nominativa, a norma dell'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono determinate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, ogni tre anni, sentita la Commissione centrale per l'impiego.

Il nulla osta per le assunzioni, in accoglimento di richieste nominative, è rilasciato dalla sezione circoscrizionale, la quale è tenuta a darne comunicazione ogni settimana alla commissione circoscrizionale.

L'onorevole Galli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

La richiesta nominativa di lavoratori è ammessa, oltre che per le categorie determinate con decreto ministeriale 19 maggio 1973, anche:

a) per i componenti il nucleo familiare del datore di lavoro, con esclusione delle imprese costituite in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata;

b) per gli appartenenti alla categoria dei dirigenti;

c) per i lavoratori di concetto limitatamente alle classi professionali che per i vari settori verranno stabilite dal Governo con norme aventi forza di legge, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e con riferimento alle corrispondenti classi che le dette organizzazioni sindacali potranno aver convenuto fra di loro entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

d) per i lavoratori destinati alle imprese che impieghino non più di dieci dipendenti, compresi i lavoratori da assumere e gli apprendisti;

e) per il personale destinato a svolgere le mansioni di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

f) per il personale destinato ad attività di produzione di beni o di servizi coperti da segreto militare, in sedi o stabilimenti soggetti a speciale controllo dell'autorità militare.

La richiesta nominativa di lavoratori deve specificare la norma che autorizza tale richiesta, la classe professionale prevista da tale norma, la categoria, la qualifica e la fascia professionali che saranno attribuite al lavoratore con riferimento alla contrattazione collettiva di settore, la specifica funzione o mansione cui il lavoratore sarà destinato, gli eventuali titoli di studio e l'esperienza professionale di cui il lavoratore è in possesso, la durata dell'eventuale periodo di prova richiesta, l'indicazione dell'ente pubblico o dell'istituto specializzato di diritto pubblico che sarà incaricato di effettuare la visita di idoneità dell'assunto nonché della contrattazione collettiva nazionale.

La richiesta nominativa di lavoratori con funzioni direttive, comporta di diritto l'inserimento nella categoria impiegatizia e nella qualifica più elevata prevista dall'inquadramento unico contrattuale collettivo, qualunque sia la categoria e la qualifica rivestita dal lavoratore prescelto.

La richiesta nominativa ancorché effettuata da datori di lavoro pubblici comporta sempre l'applicazione di diritto al contratto di lavoro delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e nell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualunque sia il numero dei dipendenti del datore di lavoro, salvo in ogni caso le disposizioni più favorevoli contenute nella contrattazione collettiva.

L'atto di avviamento, in accoglimento di richiesta nominativa, è disposto dalla commissione comunale di collocamento.

Sono fatte salve le norme di legge in materia di assunzione di particolari categorie di lavoratori o concernenti particolari settori produttivi, ivi comprese quelle concernenti le assunzioni effettuate dalle amministrazioni dello stato e dagli enti pubblici, in materie diverse da quelle disciplinate dalla presente legge con norma

specifica, e purché non in contrasto con le disposizioni di questa.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti all'emendamento interamente sostitutivo del relatore:

La lettera c) *del primo comma è sostituita con la seguente*: « c) per i lavoratori destinati ad imprese artigiane fino a 15 dipendenti, ovvero alle imprese industriali che impieghino non più di 10 dipendenti »;

La lettera d) *del primo comma è sostituita con la seguente*: « *d*) per il personale destinato a svolgere mansioni di vigilanza o di guardia giurata o mansioni di custodia dei beni aziendali, ovvero implicanti maneggio di denari e valori quando siano previste apposite indennità »;

La lettera e) *del primo comma è sostituita dalla seguente*: « *e*) per i giovani di età inferiore ai 26 anni che hanno conseguito una qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 18, lettera *a*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dopo aver superato un corso di formazione di almeno 1800 ore, istituito, autorizzato o riconosciuto dalla regione, entro dodici mesi dalla fine di tale corso »;

Sopprimere la lettera f) *del primo comma;*

Sopprimere la lettera g) *del primo comma;*

Al secondo comma, sopprimere le parole: « ivi comprese quelle concernenti le assunzioni effettuate dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici ».

L'onorevole Gianni ha presentato il seguente emendamento all'emendamento interamente sostitutivo del relatore:

Al primo comma, alla lettera c) *dopo le parole*: « compresi i lavoratori da assumere », *modificare le seguenti in*: « compresi gli apprendisti ».

Gli onorevoli Frasnelli, Tesini Aristide, Garocchio, Fiori Giovannino, Piccinelli, Belussi, Pezzati, Cavigliasso, Carlotto, Piccoli, Cristofori, Scaiola, Boffardi hanno presentato il seguente emendamento all'emendamento interamente sostitutivo del relatore:

Al primo comma lettera c) *dopo le parole*: « imprese artigiane » *aggiungere le altre*: « e diretto-coltivatrici »; *e dopo le parole*: « ovvero alle imprese », *aggiungere le altre*: « comprese quelle agricole ».

Gli onorevoli Ichino, Francese, Belardi, Rosolen, Zoppetti e Furia hanno presentato il seguente emendamento allo emendamento interamente sostitutivo del relatore:

Alla lettera c) *del primo comma aggiungere le seguenti parole*: « quando della stessa azienda siano titolari più società tra loro di fatto collegate, il suddetto limite è riferito ai dipendenti dell'azienda unitariamente considerata ».

L'onorevole Gianni ha presentato il seguente emendamento all'emendamento interamente sostitutivo del relatore:

Al primo comma, lettera d) *sopprimere le parole*: « e valori ».

Gli onorevoli Francese, Belardi, Ichino, Rosolen, Zoppetti e Furia hanno presentato il seguente emendamento all'emendamento interamente sostitutivo del relatore:

Alla lettera e) *del primo comma aggiungere le seguenti parole*: « quando i lavoratori che chiedono di partecipare ai corsi suddetti siano in numero superiore ai posti disponibili, nell'ammissione dei lavoratori ai corsi stessi devono essere seguiti i criteri di precedenza stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego a norma dell'articolo 10 ».

L'onorevole Gianni ha presentato i seguenti emendamenti all'emendamento interamente sostitutivo del relatore:

Al primo comma, sopprimere la lettera f);

Al primo comma, sopprimere la lettera g).

Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato il seguente emendamento all'emendamento interamente sostitutivo del relatore:

Sostituire, al terzo comma, le parole: « maggiormente rappresentative » *con le seguenti*: « rappresentate nel CNEL ».

Poiché gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunziato.

Gli onorevoli Marte Ferrari e Cresco hanno presentato il seguente emendamento all'emendamento interamente sostitutivo del relatore:

All'articolo 7, ultimo comma, aggiungere dopo la parola: « rilasciato » *le altre*: « nell'ambito delle disposizioni della commissione circoscrizionale di cui al terzo comma dell'articolo 1 ».

L'onorevole Aristide Tesini ha presentato il seguente emendamento all'emendamento interamente sostitutivo del relatore:

All'articolo 7, lettera c), *dopo le parole*: « per i lavoratori destinati ad imprese artigiane ovvero », *aggiungere le altre*: « alle imprese ».

Gli onorevoli Cristofori, Sanese ed altri hanno presentato il seguente emendamento all'emendamento interamente sostitutivo del relatore:

Aggiungere il seguente ultimo comma: « Le disposizioni di cui al precedente primo comma, lettera *c*), si applicano anche alle aziende agricole ».

L'onorevole Costa ha presentato i seguenti emendamenti all'emendamento interamente sostitutivo del relatore:

Al primo comma, alla lettera d), *sostituire il numero*: « 10 » *con il numero*: « 20 »;

Al primo comma, dopo la lettera e) *sono aggiunte le seguenti lettere*:

« *f*) per i lavoratori che abbiano frequentato con profitto i corsi di qualificazione o riqualificazione professionale promossi direttamente o autorizzati dalle Regioni;

g) per gli inoccupati in cerca di prima occupazione ».

Gli onorevoli Ichino, Francese, Rosolen, Belardi e Castelli hanno presentato i seguenti emendamenti all'emendamento interamente sostitutivo del relatore:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il nullaosta per l'assunzione, in accoglimento della richiesta nominativa, è rilasciato dalla sezione circoscrizionale secondo le direttive impartite in proposito dalla commissione circoscrizionale ».

Dopo il terzo comma inserire il seguente:

« Al fine di promuovere l'occupazione femminile, la Commissione circoscrizionale può stabilire, in relazione alle qualifiche professionali per le quali è ammessa l'assunzione mediante richiesta nominativa, percentuali di assunzioni riservate alla manodopera femminile, corrispondenti al rapporto tra lavoratrici e lavoratori iscritti alle liste di collocamento ed in possesso di tali qualifiche professionali. In tal caso il nulla-osta per l'assunzione mediante richiesta nominativa viene rilasciato, a norma del comma precedente, a condizione che sia rispettato dall'impresa richiedente il vincolo posto dalla Commissione circoscrizionale. La percentuale riservata di cui al presente comma si riferisce alle assunzioni operate nello arco di un anno solare da ciascuna impresa che occupi nell'ambito della circoscrizione più di trecento dipendenti ».

Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato il seguente emendamen-

to all'emendamento interamente sostitutivo del relatore:

Al quarto comma, sostituire le parole: « maggiormente rappresentative » *con le seguenti*: « rappresentate nel CNEL ».

Poiché gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunziato.

Gli onorevoli Ichino e Francese hanno presentato il seguente emendamento all'emendamento interamente sostitutivo del relatore:

Aggiungere il seguente comma finale:

« Le categorie di lavoratori altamente specializzati per i quali è ammessa la richiesta nominativa, a norma dell'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono determinate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto ogni tre anni, sentita la Commissione Centrale per l'impiego ».

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 7 da lui stesso presentato:

Sostituire al primo comma la lettera c) *con la seguente*: « *c*) per i lavoratori destinati ad imprese artigiane fino a 12 dipendenti nonché alle imprese industriali e commerciali che impieghino non più di 10 dipendenti, compresi i lavoratori da assumere ed esclusi gli apprendisti »;

Al primo comma, sostituire la lettera e) *con la seguente*: « *e*) per i giovani di età inferiore a 26 anni che abbiano conseguito la qualifica richiesta presso un corso di formazione professionale della durata di almeno 1.800 ore istituito o riconosciuto dalla regione o presso un istituto professionale di Stato o riconosciuto, entro dodici mesi dalla conclusione dell'attività formativa ».

Aggiungere il seguente ultimo comma:

« La richiesta nominativa di nulla-osta per l'avviamento deve contenere le stesse indicazioni previste per la richiesta numerica ».

L'onorevole Ichino ha presentato il seguente subemendamento:

Sostituire la lettera b) *con la seguente:*

« *b*) per i lavoratori destinati ad imprese editoriali la cui attività consista esclusivamente nella pubblicazione di organi di stampa di partiti politici o associazioni sindacali; ».

ICHINO. La Commissione in sede referente aveva risolto il problema delle cosiddette aziende di tendenza stabilendo il principio per cui è sempre ammessa l'assunzione diretta da parte del datore di lavoro non imprenditore. Come i colleghi sanno, la stragrande maggioranza delle aziende di tendenza è costituita da organizzazioni non a carattere imprenditoriale: ad esempio, i partiti politici, le associazioni sindacali, culturali, e così via, per le quali è logico che vi sia una possibilità di scelta del lavoratore dovendo esistere una omogeneità ideologica e di tendenza tra il datore di lavoro e il lavoratore. Successivamente si è posto il problema di alcuni datori di lavoro non imprenditori, e quindi ammessi all'assunzione diretta, che svolgono un'attività, in particolare quella editoriale, necessariamente attraverso una impresa (un giornale quotidiano viene pubblicato da una impresa editoriale), ed è parso illogico non consentire l'assunzione nominativa da parte di queste imprese che sono sostanzialmente di tendenza. In questo senso riteniamo possibile e anche opportuno consentire l'assunzione nominativa.

Ora, la dizione proposta dal relatore è eccessivamente vaga, perché ammettere la richiesta nominativa per i lavoratori destinati ad imprese di tendenza significa sostanzialmente lasciare aperto un enorme spazio al contenzioso amministrativo e giudiziario per la definizione di quale sia l'impresa di tendenza. Infatti, se è chiaro a tutti che il partito politico è datore di lavoro di tendenza, altrettanto non si può

dire per una impresa editoriale, con una coloritura di destra piuttosto che di sinistra, che svolga una normale attività editoriale. In questo caso, infatti, non è chiaro se l'impresa si possa considerare di tendenza o no; ed altri esempi potrebbero essere fatti al riguardo.

Il subemendamento tende a definire con maggiore precisione la norma per evitare un contenzioso su quale sia l'impresa di tendenza cui si fa riferimento nella lettera *b*).

PICCINELLI. Desidero fare alcune osservazioni. Primo: mi rendo perfettamente conto che. lasciando la dizione: « imprese di tendenza », si può aprire un ampio contenzioso amministrativo e giudiziario e possono sorgere dubbi interpretativi ancora più ampi, ma non credo si possa modificare la lettera *b*) riducendo il tutto alle sole imprese editoriali dei sindacati e dei partiti politici perché, oltre a queste, ve ne potrebbero essere anche altre di diverso tipo.

Secondo: non si tratta soltanto di salvaguardare la possibilità di assunzione nominativa per i partiti, i sindacati e le loro imprese, ma anche per le altre organizzazioni di diverso tipo che non hanno finalità imprenditoriali in senso stretto, nel senso che non perseguono fini di lucro. Basti pensare a tutte le organizzazioni educative e formative anche sul piano dell'addestramento professionale, a quelle educative-religiose e similari.

Terzo: vi è un altro fatto che mi preoccupa. Nel subemendamento Ichino si parla di imprese di partiti o di sindacati. Come si fa a definire quali sono le imprese dei partiti e dei sindacati ?

PRESIDENTE. La dizione del subemendamento è la seguente: « ... imprese editoriali la cui attività consista esclusivamente nella pubblicazione di organi di stampa di partiti politici o associazioni sindacali ».

PICCINELLI. Il problema non è quello di definire le imprese editoriali, ma un altro. Sappiamo che i partiti politici e i sindacati non sono dotati di personalità giuridica. Come si fa a stabilire se un'impresa editoriale appartiene ad un partito o a un sindacato ? Se è sotto forma di società il pacchetto azionario o i titoli di proprietà non possono essere del partito perché quest'ultimo non ha personalità giuridica. Ecco, quindi, perché l'espressione « impresa di tendenza » da una parte apre un ampio contenzioso pur consentendo nello stesso tempo di superare le difficoltà interpretative che ho prima descritto. Noi siamo disposti ad accettare una dizione diversa, purché vi siano compresi non solo i partiti ed i sindacati, ma purché sia anche previsto il perseguimento di finalità garantite dalla Costituzione.

FERRARI MARTE. Già in sede di Comitato ristretto avevo espresso le mie perplessità in merito alla espressione « impresa di tendenza », la quale concede ampi margini di interpretazione. Forse qualcuno avrà già in mente i propri fini; il gruppo socialista certamente non ha fini in tal senso, per cui mi riservo di presentare un subemendamento soppressivo della lettera *b*).

ICHINO. Ritiro il mio subemendamento.

BONALUMI, *Relatore*. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore ed al rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere sul subemendamento soppressivo della lettera *b*) a firma Marte Ferrari, Ichino, Belardi, Gianni e Galli.

BONALUMI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ichino ed altri soppressivo della lettera *b*).

(*È respinto*).

L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente emendamento all'emendamento Bonalumi:

All'articolo 7, sostituire la lettera b) *con la seguente*: « *b*) per i lavoratori destinati alle imprese editoriali la cui attività consista nella pubblicazione di organi di stampa o nel conseguimento delle finalità istituzionali di partiti politici, associazioni sindacali o di enti ed organismi aventi finalità formative, educative e religiose ».

BONALUMI, *Relatore*. Ritiro il mio subemendamento dichiarandomi favorevole al subemendamento dell'onorevole Piccinelli.

FERRARI MARTE. A mio avviso, la prima parte del subemendamento presentato dall'onorevole Piccinelli è in contrasto con quanto indicato nel subemendamento del relatore che è stato ritirato. Inoltre, penso che la formulazione della seconda parte del subemendamento acquisti un carattere anticostituzionale. È semplicemente inconcepibile stabilire con norma che una determinata persona che debba essere assunta presso un'impresa la cui struttura abbia carattere religioso debba necessariamente avere lo stesso pensiero ideologico a cui il suddetto organismo si informa. Il meno che si possa dire è che su questo subemendamento ci debba essere il parere della I Commissione affari costituzionali.

Comunque, per queste considerazioni mi dichiaro contrario al subemendamento presentato dall'onorevole Piccinelli.

PICCINELLI. Questo problema si pone solo per le aziende editoriali dei sindacati e dei partiti politici. Ritengo che nella stessa condizione cui versano i partiti politici si trovino anche organismi che possono avere delle imprese che perseguano finalità diverse da quelle editoriali. La dizione: « impresa di tendenza » ci consentiva di superare tutte queste perplessità; ma se si ritiene che la suddetta dizione non possa essere scritta in una norma in quanto sorgerebbero altri punti oscuri, allora abbiamo compiuto uno sforzo di elencazione, ma se si hanno queste reazioni, allora possiamo ritornare alla dizione originaria: « imprese di tendenza ». Non intendiamo insistere sul termine: « religioso » né condurre una battaglia di un certo tipo. Stiamo cercando di comprendere tutte quelle realtà che esistono nel paese, e cioè le imprese che non perseguono o non dovrebbero perseguire fini di lucro e per le quali è logico pensare alla richiesta nominativa. Se il termine: « religioso » fa sorgere preoccupazioni, siamo disposti a sopprimerlo, così come la parola: « culturali ».

RAMELLA. Non capisco perché si debba avere la stessa idea politica. È una limitazione del diritto dei cittadini.

PICCINELLI. Possiamo togliere la parola: « formativa », ma tutto può far sorgere dei dubbi, mentre la dizione: « imprese di tendenza » non sollevava dubbi di questo genere.

PRESIDENTE. L'onorevole Piccinelli ha presentato la seguente nuova formulazione del subemendamento:

Sostituire la lettera b) *con la seguente*:

« *b*) per i lavoratori destinati alle imprese la cui attività consista nella pubblicazione di organi di stampa o nel conseguimento delle finalità istituzionali di partiti politici, associazioni sindacali o di enti ed organismi aventi finalità educative; ».

GALLI MARIA LUISA. È inaccettabile.

RAMELLA. Per 36 anni questo diritto non è stato toccato. È una questione di principio.

BELARDI MERLO. Quello che state proponendo è un assurdo.

RAMELLA. È una novità rispetto all'attuale situazione.

BONALUMI, *Relatore.* Ma si è mantenuta la parola: « educative », sopprimendo l'altra « formative ».

BELARDI MERLO. Vi rientrano tutte le scuole materne e gli asili-nido.

PICCINELLI. Ma le scuole materne non sono imprese.

BELARDI MERLO. Non sono enti!

FERRARI MARTE. Bisogna sopprimere la parola: « organismi ».

PICCINELLI. Il soggetto è l'impresa.

ICHINO. Vorrei ricordare ai colleghi che il presupposto per l'esame di un provvedimento, tanto più se di questo rilievo, in una Commissione in sede legislativa, è che almeno sui suoi caratteri fondamentali e sulle questioni di maggiore importanza vi sia una base minima di consenso tra i gruppi politici, senza il quale l'esame in sede legislativa non ha senso. Quando il dissenso verte su questioni fondamentali e di principio, è logico - e ciò corrisponde allo spirito del regolamento - che la discussione avvenga in aula.

Ora, ci troviamo di fronte ad uno dei nodi di principio del provvedimento, perché si tende ad introdurre per la prima volta (solo oggi è stata proposta una formulazione di questo genere) una norma che sostanzialmente privilegia in maniera esplicita il datore di lavoro che persegua una finalità religiosa. Riteniamo che questa sia una scelta gravissima e con conseguenze tali...

BONALUMI, *Relatore.* E allora il partito e il sindacato?

ICHINO. È diverso dire che può essere assunto con richiesta diretta o nominativa un lavoratore destinato ad una associazione non riconosciuta, di cui all'articolo 36 del codice civile, quale il partito politico. Anche un'associazione culturale cattolica o religiosa deve poter assumere i propri dipendenti con assunzione diretta a norma dell'articolo 6. Su ciò abbiamo manifestato fin dall'inizio il nostro consenso, ma nell'articolo 7 non si parla di questo, bensì di imprese che, in base al codice civile, sono costituite da soggetti che esercitano professionalmente a fini di lucro un'attività di produzione di beni o servizi, nei quali rientra anche l'educazione, la scuola.

Nel nostro paese vi sono migliaia di scuole ad orientamento laico o religioso che, richiedendo delle rette che tendono a coprire i costi ed eventualmente a dare anche un profitto, si configurano come imprese. A nostro avviso, il ritenere che il bidello, il fattorino e la dattilografa debbano avere lo stesso orientamento politico o sindacale o religioso dell'imprenditore e del datore di lavoro comporta una scelta, che consideriamo grave, sulla quale non esiste accordo nella Commissione. Per questo, se il subemendamento non viene ritirato, chiediamo che i lavori vengano rinviati ad una prossima seduta, in modo da dare tempo a tutte le parti politiche, visto che la questione è stata posta oggi per la prima volta, di valutare a fondo le conseguenze del subemendamento.

OLCESE. Credo poco che imprese aventi carattere di tendenza ricorrano comunque alle assunzioni numeriche anche nel caso di una nostra imposizione, perché la esperienza ci dimostra il contrario e anche un minimo di buon senso. A questo punto penso che sia preferibile tornare alla vecchia dizione dell'emendamento Bonalumi « imprese di tendenza » ed invito il proponente a ritirare il subemendamento: certo l'espressione « imprese di tendenza » può essere eccessivamente vasta ed equivoca ma è sicuramente meno grave di una puntuale specificazione, per ottenere la quale bisognerebbe fare un esame delle imprese che abbiano interesse a rientrare in quella dizione. Probabilmente non attuando tale specificazione daremo il via ad una serie di conflittualità, ma sarà la magistratura che dovrà risolverle pronunciando delle sentenze che spieghino

che cosa si debba intendere per « imprese di tendenza ».

FERRARI MARTE. Ho seguito con attenzione l'intervento dell'onorevole Olcese, il quale propone di ritirare il subemendamento sostitutivo della lettera *b*) dello emendamento Bonalumi in modo da lasciare in vita la più generica dizione « per i lavoratori destinati ad imprese di tendenza » lasciando alla magistratura il compito di determinare, in concreto, quali siano queste imprese; d'altra parte, dal momento che abbiamo già specificato che per le strutture di partito, per le associazioni culturali o per le organizzazioni sindacali la richiesta di lavoratori può essere nominativa – senza trascurare il fatto che in un giornale di partito, ad esempio, non è affatto vero che requisito fondamentale sia l'iscrizione al partito in quanto si ricerca soprattutto la professionalità –, io credo che sia difficile fissare in modo corretto un diritto di assunzione nominativa per organismi che non siano ben definibili e quindi ritengo sia opportuno eliminare del tutto la lettera *b*) dell'emendamento Bonalumi.

GIANNI. Credo che la norma in questione sia di grande importanza e qualifichi l'insieme della legge che stiamo discutendo, come anche le intenzioni politiche reali di ciascuna delle forze che hanno variamente contribuito alla sua stesura, anche se alla individuazione di tale norma siamo arrivati quasi per un processo casuale.

Se ho ben capito, secondo l'onorevole Olcese ogni specificazione della dizione « imprese di tendenza » rischia di peggiorare la situazione per cui è meglio lasciare inalterato il testo dell'emendamento presentato dal relatore, dal momento che un emendamento soppressivo della lettera *b*) è già stato respinto. Io non credo, però, che si possa procedere secondo la ottica formalmente corretta dell'onorevole Olcese perché ormai una discussione c'è stata, sono emersi degli orientamenti di fondo ed il problema politico non è tanto quello del mantenimento o meno della originaria formulazione della lettera *b*) quanto quello di escludere in modo specifico alcune cose che io giudico inaccettabili. Quando si pone il problema della assunzione mediante richiesta nominativa e della sua afferenza allo ordinamento statuale si vuole compiere una operazione che in realtà non può essere condotta in questa sede e per attuare la quale è necessario rinunciare alla sede legislativa per rimettere il provvedimento all'Assemblea nel suo plenum.

Una riflessione in questa sede è possibile, ma questo significa che l'onorevole Piccinelli deve ritirare il suo subemendamento e che si deve procedere ad una modifica della lettera *b*) senza l'inserimento di formule sorpassate ed inaccettabili e comunque in modo tale da raccogliere un minimo di consenso da parte di tutti i membri della Commissione. Se si vuole forzare la mano ad una parte dei commissari sarà la votazione a decidere.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente subemendamento:

Sostituire la lettera b) *con la seguente*:

« *b*) per i lavoratori destinati ad imprese la cui attività consista esclusivamente nella pubblicazione di organi di stampa di partiti politici, associazioni sindacali, enti morali o associazioni di cui all'articolo 36 del codice civile; ».

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È chiaro che se da parte di qualcuno si sollevano questioni di principio si tratta di altra cosa, cioè di problema che non va discusso in questa sede. Noi qui stiamo discutendo se allargare o no le maglie che regolano l'assunzione nominativa e non questioni di principio sulla mobilità, la cassa integrazione o altro.

FERRARI MARTE. In tutto l'emendamento si fa riferimento alle imprese, per cui bisogna chiarire di che imprese si tratti. È questo un termine usato da tutti i gruppi politici e, quindi, penso che tutti abbiano ben presente a cosa vogliamo ri-

ferirci. Il gruppo socialista concorda con il subemendamento del Governo, poiché non ritiene che esso coinvolga questioni di principio.

MAROLI. Ho l'impressione che questo argomento meriti un'attenta e pacata riflessione per evitare il formarsi di interpretazioni errate. Pertanto propongo di sospendere la seduta.

PRESIDENTE. Vorrei far presente alla Commissione che una sospensione della seduta significherebbe rinviare ad una data molto lontana. Infatti, a causa del congresso del partito repubblicano e della scadenza referendaria il Parlamento praticamente non potrà lavorare per tutto il mese di maggio, per cui diventerebbe assai difficile una rapida approvazione del testo.

BONALUMI, *Relatore*. Io sono disponibile a riprendere la seduta nel pomeriggio di oggi alle 17.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il oro e la previdenza sociale*. Il Governo presente che avrà qualche difficoltà ad icurare la sua presenza in Commissione oggi pomeriggio.

BONALUMI, *Relatore*. Data l'ora, ritengo che non potremmo proseguire i nostri lavori per più di mezz'ora circa e considerando, come ha sottolineato l'onorevole Maroli, che ci troviamo di fronte ad « errate interpretazioni » sia da una parte politica che dall'altra e che quindi vi è la necessità e l'esigenza di riflessione e approfondimento su questa materia, penso che sarebbe opportuno riprendere l'esame del provvedimento oggi pomeriggio.

PRESIDENTE. Vi è quindi la proposta di sospendere i nostri lavori e di riprenderli oggi pomeriggio.

BELARDI. Faccio presente all'onorevole Maroli che noi siamo coerenti con il lavoro che è stato svolto dalla Commissione in sede referente sul provvedimento in oggetto e che siamo disponibili a riprenderne l'esame anche alle ore 15 di oggi pomeriggio.

GIANNI. Anch'io sono d'accordo.

MAROLI. Onorevole Belardi, siamo tutti coerenti!

PRESIDENTE. Poiché alle ore 16 è prevista una votazione in Aula, potremo riprendere la seduta alle ore 17. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 17.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento concordato fra i gruppi:

Sostituire l'intero articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(*Assunzioni mediante richiesta nominativa*).

La richiesta nominativa di lavoratori è ammessa, oltre che per le categorie da determinarsi ai sensi dell'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche:

a) per i lavoratori con funzioni direttive e di concetto;

b) per i lavoratori destinati ad imprese artigiane che impieghino non più di 12 dipendenti, ovvero alle altre imprese che impieghino non più di 10 dipendenti compresi i lavoratori da assumere, ed esclusi gli apprendisti; quando della stessa unità produttiva siano titolari più società tra loro di fatto collegate, il suddetto limite è riferito ai dipendenti dell'unità produttiva unitariamente considerata »;

c) per il personale destinato a svolgere mansioni di vigilanza o di guardia giurata o mansioni di custodia di beni

aziendali, ovvero implicanti maneggio di denaro e valori, quando per tali mansioni sia prevista apposita indennità dal contratto collettivo nazionale applicabile;

d) per i giovani di età inferiore a 26 anni che abbiano conseguito la qualifica richiesta presso un corso di formazione professionale della durata di almeno 1800 ore istituito o riconosciuto dalla Regione o presso un istituto professionale di Stato o riconosciuto, entro 12 mesi dalla conclusione dell'attività formativa; i predetti corsi dovranno essere conformi alla disciplina stabilita dal Ministero del lavoro ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845; in regime transitorio dovranno essere conformi alla vigente disciplina regionale. Quando i lavoratori che chiedono di partecipare ai corsi suddetti siano in numero superiore ai posti disponibili, nell'ammissione dei lavoratori ai corsi stessi devono essere seguiti i criteri di precedenza stabiliti per l'avviamento al lavoro.

Sono fatte salve le norme di legge in materia di assunzioni di particolari categorie di lavoratori concernenti particolari settori produttivi.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, possono essere determinate, per l'avviamento al lavoro con richiesta nominativa, categorie di lavoratori destinati ad attività di produzione ovvero di servizi essenziali, ai fini della integrità e dell'affidabilità di infrastrutture rilevanti per la sicurezza dello Stato.

Le categorie di lavoratori altamente specializzati per i quali, è ammessa la richiesta nominativa, a norma dell'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono determinate dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, ogni tre anni, sentita la Commissione centrale per l'impiego.

Il nulla osta per le assunzioni, in accoglimento di richieste nominative, è rilasciato dalla sezione circoscrizionale, la quale è tenuta a darne comunicazione ogni settimana alla commissione circoscrizionale.

La richiesta nominativa di nulla-osta per l'avviamento deve contenere le stesse indicazioni previste per la richiesta numerica.

GIANNI. Ritiro il subemendamento soppressivo alla lettera *d*) del primo comma per i chiarimenti avuti questa mattina in sede di Comitato ristretto. I subemendamenti soppressivi delle lettere *f*) e *g*) sono assorbiti. Mantengo invece il subemendamento sostitutivo alla lettera *c*) – nel nuovo testo si tratta della lettera *b*) –, tendente a comprendere nel numero dei dipendenti gli apprendisti e non ad escluderli.

ICHINO. Vorrei precisare la posizione del gruppo comunista di fronte al testo sostitutivo presentato ora dal relatore. È vero che questo testo ha assorbito due nostri emendamenti e che è il frutto di un lungo lavoro di confronto, tuttavia dobbiamo rilevare che non tutte le nostre richieste sono state accolte.

In particolare, mi riferisco al limite massimo di 12 dipendenti stabilito per le aziende artigiane, con la conseguente introduzione del principio per cui nelle imprese industriali e commerciali con oltre 10 dipendenti non vengono computati gli apprendisti.

Questi sono i motivi per cui non voteremo a favore dello emendamento del relatore, mentre voteremo a favore del subemendamento Gianni alla lettera *b*).

Riteniamo, inoltre, insoddisfacente la parte relativa ai giovani provenienti dai corsi di formazione professionale, perché non possiamo non rilevare come la norma possa apparire eccessivamente ampia laddove consente l'assunzione nominativa dei giovani in possesso del diploma di scuola media inferiore e che abbiano suc-

cessivamente frequentato un corso, sia pure della durata di 1.800 ore, che consente a qualifiche di base. D'altra parte, vengono esclusi giovani che, pur avendo frequentato due o tre anni della scuola media secondaria, abbiano invece frequentato i corsi di formazione professionale per una durata inferiore alle 1.800 ore e che, probabilmente, acquisiscono qualifiche superiori a quelle dei giovani che frequentano i corsi di formazione professionale al termine della scuola dell'obbligo e che vengono esclusi dalla possibilità di usufruire di assunzioni nominative.

Nel mantenere le nostre riserve sullo emendamento del relatore, ritiro i due emendamenti da me precedentemente presentati.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* A nome del Governo ritiro il subemendamento sostitutivo della lettera *b*).

PRESIDENTE. L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente subemendamento al quinto comma dell'emendamento del relatore:

Aggiungere dopo le parole: « le assunzioni » *le altre*: « nell'ambito delle direttive della commissione circoscrizionale ».

L'onorevole Tesini Aristide ha presentato il seguente subemendamento allo emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 7:

Sostituire la lettera b) *con la seguente*:

« *b*) per i lavoratori destinati ad imprese industriali, artigiane e commerciali che impieghino non più di dieci dipendenti compresi i lavoratori da assumere ed esclusi gli apprendisti ».

TESINI ARISTIDE. Apprezzo molto il lavoro svolto dal Comitato ristretto ma non sono d'accordo sulla formulazione data all'articolo 7. Ricordo a me stesso ed ai colleghi che la Commissione industria ha inviato a questa Commissione di merito un lungo ed articolato parere (frutto di una discussione alla quale hanno preso parte molti commissari) nel quale, a proposito dell'articolo 7, si parla di « lavoratori destinati ad imprese che impieghino non più di dieci dipendenti compresi i lavoratori da assumere ed esclusi gli apprendisti »: qui, ora si propone di elevare il numero a dodici per le imprese artigiane e di lasciarlo, invece, a dieci per quelle industriali e commerciali. Se andiamo a rivedere la legge n. 246 del 1949 e la legge n. 300 del 1970 ci rendiamo conto che il legislatore ha sempre considerato per questi tre grossi comparti le stesse possibilità di impiego e li ha sempre posti, per motivi di opportunità, sullo stesso piano, per cui io non capisco perché mai la Commissione voglia oggi procedere ad una differenziazione.

C'è, poi, un'altra considerazione da fare: come dovranno regolarsi le varie aziende miste che pure esistono nel nostro paese ? in quali casi dovranno rivolgersi all'ufficio di collocamento le aziende artigiano-commerciali ? dovranno forse documentare se sono artigiane o commerciali ? Praticamente noi, con questa nuova disposizione che andiamo a varare, invece di agevolare il lavoro degli uffici di collocamento finiamo con l'aggravarlo e non mi sembra proprio che questo sia l'obiettivo da perseguire.

Insisto, pertanto, nel mantenere il mio subemendamento ed invito i colleghi a votare per esso.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo su questo subemendamento ?

BONALUMI, *Relatore.* Contrario, signor presidente.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Il Governo ha ritirato il suo subemendamento sostitutivo della lettera *c*) dello emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 7.

L'onorevole Gianni mantiene il proprio subemendamento all'emendamento Bonalumi tendente a sostituire, alla lettera *c*), le parole « ed esclusi gli apprendisti » con le altre: « e compresi gli apprendisti » ?

GIANNI. Sì, signor presidente, e desidero anche sottolineare come questo emendamento sollevi una problema che non possiamo ignorare: siamo di fronte ad una modificazione dei termini numerici contenuti nel precedente testo sulla base di motivazioni che mi sfuggono e quindi intendo mantenere il mio subemendamento, che naturalmente non avrebbe ragione di esistere se per quanto riguarda l'apprendistato ci trovassimo in una situazione diversa dall'attuale. Se, ad esempio, venissero attuati quegli elementi di riforma che sono presenti in una proposta di legge della quale io sono cofirmatario, il mio subemendamento non avrebbe più ragione di essere, ma al momento è opportuno porre un argine alla ambiguità che spesso ha la figura dell'apprendista in questo tipo di imprese.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sul subemendamento Gianni ?

BONALUMI, *Relatore*. Contrario.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Gianni alla lettera *c*) dell'emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 7.

(*È respinto*).

Il subemendamento Frasnelli ed altri alla lettera *c*) dell'emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 7 è precluso in quanto la materia in questione è oggetto di diversa regolamentazione nella presente legge.

Il subemendamento Ichino ed altri alla lettera *c*) dell'emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 7 è assorbito.

GIANNI. Ritiro il mio emendamento al primo comma, lettera *d*), presentato allo emendamento interamente sostitutivo del relatore.

PRESIDENTE. Risultano ritirati, pertanto, un subemendamento Gianni al primo comma, lettera *d*) e un subemendamento del Governo al primo comma, lettera *c*). Inoltre, risultano assorbiti cinque subemendamenti del Governo e precisamente al primo comma, lettera *d*), lettera *e*), lettera *f*), lettera *g*) e al secondo comma; un subemendamento Francese ed altri al primo comma, lettera *e*); due subemendamenti Gianni al primo comma, lettera *f*) e lettera *g*).

Dichiaro decaduto il subemendamento Sospiri e Abbatangelo sostitutivo al terzo comma.

FERRARI MARTE. Insisto sul subemendamento aggiuntivo all'ultimo comma.

BONALUMI, *Relatore*. Se mi è consentito l'uso di una espressione morotea, avendo un'eguale attenzione nei confronti dei due partiti della sinistra storica, poiché ho espresso parere contrario su analoghi subemendamenti Ichino, in quanto si tratta di una materia già precisata nell'articolo 1, pur controvoglia sono costretto ad assumere la stessa posizione contraria sul subemendamento Ferrari.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ferrari Marte ed altri aggiuntivo all'ultimo comma, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Passiamo alla votazione del subemendamento Belardi Merlo ed altri aggiuntivo di un comma dopo il terzo.

FERRARI MARTE. Le condizioni per le assunzioni sono già previste nella legge.

ICHINO. Qui si parla di assunzioni nominative; nella zona in cui viene riconosciuta al datore di lavoro la libertà di scegliere il dipendente da assumere la commissione circoscrizionale può tuttavia stabilire una quota delle assunzioni nominative in percentuale, non in cifra assoluta, riservata alla manodopera femminile in rapporto al numero delle lavoratrici iscritte nella lista di collocamento. Ciò significa che all'imprenditore è lasciata la libertà di scelta nel rispetto della stessa proporzione in cui uomini e donne sono iscritti nella lista di collocamento con una determinata qualifica. È questo il principio delle quote riservate che può costituire uno strumento di promozione dell'occupazione femminile.

Questi che ho brevemente illustrato sono i motivi per cui, a nome del gruppo comunista, insisto per la votazione.

BONALUMI, *Relatore*. Eprimo parere contrario.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Belardi aggiuntivo al terzo comma.

(*È respinto*).

ICHINO. Per i motivi già espressi in precedenza il gruppo comunista voterà contro l'emendamento del relatore.

FERRARI MARTE. Il gruppo socialista voterà a favore dell'emendamento del relatore; tuttavia desidero esprimere alcune perplessità in merito al punto *d*) riguardante l'assunzione nominativa del personale addetto al maneggio di denaro e di valori. È necessario chiarire che una volta assunto, tale personale deve mantenere nel tempo tali particolari mansioni, per cui mi riservo di presentare un ordine del giorno a tal fine.

TESINI ARISTIDE. A titolo personale voterò contro l'emendamento del relatore sostitutivo dell'articolo 7.

MAROLI. Nel caso in cui venisse respinto l'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 7, risulterebbe approvata una norma - quella prevista nel testo originario concordato in sede referente - che non comprende tutte quelle precisazioni cui faceva poc'anzi cenno il collega Ichino.

Da parte nostra, noi esprimiamo un giudizio favorevole sull'emendamento del relatore perché prevede la facoltà di richiesta nominativa per i giovani, sia pure in determinate condizioni, che abbiano partecipato a corsi di formazione professionale o che siano in possesso di titoli di studio acquisiti negli istituti professionali di Stato.

Per questi motivi ritengo che il gruppo comunista debba rivedere il proprio atteggiamento e votare a favore del testo proposto dal relatore.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si intendono, pertanto, preclusi tutti gli altri emendamenti e subemendamenti.

Gli onorevoli Garocchio e Galli Maria Luisa, Pinto e Boato hanno presentato il seguente identico articolo aggiuntivo:

ART. 7-*bis*.

Presso ogni istituto penitenziario dovrà essere assicurata la presenza di un rappresentante dell'ufficio di collocamento, competente per territorio, il quale dovrà provvedere affinché a favore dei detenuti in attesa di giudizio, dei condannati, degli internati, dei detenuti ammessi a regime di semilibertà o di affidamento in

prova al servizio sociale, venga assicurata, in relazione alle singole posizioni giuridiche, l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.

A tal fine, le disposizioni date da ciascuno dei suddetti pubblici ufficiali, dovranno essere immediatamente eseguite dall'amministrazione penitenziaria.

Il ricorso al pubblico ministero, del detenuto o del suo difensore al giudice di sorveglianza contro le decisioni dei rappresentanti dell'Ufficio di collocamento, ha effetto sospensivo.

Lo stato di detenzione costituisce giustificato motivo per la mancata presentazione a seguito di convocazione e non può costituire causa di decadenza dal diritto alla indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o causa di cancellazione dalle liste.

Ai rapporti di lavoro dei detenuti, nell'interno degli Istituti penitenziari si applicano le norme sul lavoro a domicilio.

Sono fatti salvi i contratti collettivi ed accordi sindacali più favorevoli, conclusi con i datori di lavoro e con la partecipazione dell'amministrazione penitenziaria.

Ogni disposizione di legge o di regolamento contraria o incompatibile con le disposizioni suddette è abrogata.

Poiché il contenuto della normativa dell'articolo 7-*bis* è analogo a quello dell'articolo aggiuntivo 11-*quater* presentato dagli onorevoli Ichino e Gianni, do lettura di quest'ultimo e la discussione proseguirà congiuntamente:

ART. 11-*quater*.

(*Avviamento al lavoro dei detenuti*).

La Commissione circoscrizionale stabilisce le modalità di iscrizione nelle liste di collocamento e di avviamento al lavoro dei detenuti che a norma delle leggi vigenti siano ammessi al lavoro extra-carcerario.

GALLI MARIA LUISA. Praticamente io ho ripresentato, sotto forma di articolo aggiuntivo a questo disegno di legge, il contenuto dell'articolo 39 della proposta di legge n. 2267 che, insieme ai colleghi Pinto e Boato, ho presentato certamente con un po' di ritardo rispetto all'inizio della discussione in sede legislativa della riforma del collocamento; questa proposta di legge, presentata il 19 gennaio 1981, reca il titolo: « Nuove norme in materia di servizi di impiego, di mobilità dei lavoratori, di integrazione retributiva e di coordinamento tra gli uffici di collocamento e le istituzioni penitenziarie ».

Quando lo scorso anno il ministro Scotti presentò un decreto-legge sulla riforma globale del collocamento, io partecipai attivamente al dibattito che su esso si svolse, dissi a chiare note che non sarebbe stato approvato ma aggiunsi anche che il mio gruppo era disposto a dare tutto il contributo possibile se il Governo avesse presentato un disegno di legge su una materia come quella del collocamento, troppo importante e delicata per essere affrontata e risolta per mezzo di un decreto-legge. Mi sono poi messa subito al lavoro perché la mia non fosse una critica sterile ed ho cercato di dare un fattivo contributo ma non ho potuto seguire come avrei voluto l'*iter* formativo della proposta di legge n. 2267 – che affrontava il problema del diritto al collocamento dei detenuti – e questa è stata presentata troppo tardi per poter essere abbinata al disegno di legge n. 760 nella discussione davanti a questa Commissione.

Desidero ora spiegare brevemente il significato di questo articolo aggiuntivo 7-*bis* che riprende, come ho già detto, l'articolo 39 della mia proposta di legge. Ricordo che la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario, e il successivo regolamento di esecuzione hanno introdotto nuove norme, in materia di lavoro dei detenuti, sia che tale lavoro avvenga all'interno degli istituti di pena, a favore dell'amministrazione penitenziaria, ovvero all'esterno, a favore di privati. Le nuove norme, da un lato hanno favorito il trattamento dei detenuti, ma dall'altro hanno finito per assicurare un trattamento sfavorevole nei confronti dei lavoratori detenuti (la retribuzione può essere contenuta nei limiti di due terzi delle corrispondenti tariffe sindacali) ma

soprattutto non hanno previsto o consentito un collegamento tra il mondo del lavoro e la popolazione carceraria. Proprio in virtù di queste norme della legge n. 354, sindacati ed uffici di collocamento sono rimasti assenti dalla realtà carceraria dopo l'entrata in vigore della legge di riforma, per cui oggi la ricerca del lavoro, che legittima la concessione da parte delle sezioni di sorveglianza dei benefici della semi-libertà o dell'affidamento in prova al servizio sociale, è demandata alla iniziativa del singolo detenuto, il quale solo attraverso la presentazione di un certificato (che è quasi sempre falso, tenetelo ben presente) che assicuri al di fuori dei canali istituzionali, cioè l'ufficio di collocamento, una possibilità di lavoro riesce ad ottenere i suddetti benefici.

In una legislazione che, ideologicamente, è ispirata alla rieducazione del condannato e al reinserimento del detenuto nella società, l'assenza degli organi preposti alla attuazione della politica dell'occupazione, si tramuta in una latitanza dello Stato in una realtà, quale è quella carceraria, che abbisogna di una cura particolare perché i fenomeni emarginanti, che, il più delle volte, determinano la detenzione, non finiscano per divenire cause di deviazioni, ancora più gravi, ed occasioni di reclutamento per la criminalità comune e politica.

D'altro canto bisogna tener presente che oltre due terzi della nostra popolazione penitenziaria è costituita da detenuti in attesa di giudizio, di cui una buona parte, o per proscioglimento o per concessione di benefici (libertà provvisoria, sospensione condizionale della pena, perdono giudiziale) acquisteranno in breve tempo la libertà, per cui appare indispensabile l'intervento degli uffici di collocamento, per assicurare un collegamento tra i detenuti e gli internati e il mondo del lavoro, onde impedire, dopo ingiuste carcerazioni, anche ingiuste disoccupazioni.

L'articolo 39 prevede la presenza, presso gli istituti penitenziari, di un rappresentante degli uffici di collocamento, per assicurare questo collegamento e l'osservanza delle norme della presente proposta di legge anche a favore dei detenuti, i quali, tra l'altro, hanno evidenti difficoltà ad esperire quelle pratiche che assicurino loro - una volta liberi o semi-liberi - il diritto all'occupazione, perseguita in ambiti istituzionali.

A mio avviso, il detenuto non deve perdere il suo contributo di disoccupazione, magari decurtato di una somma a titolo di trattenuta per il suo stato.

ICHINO. Vorrei ricordare che sulla materia oggetto dell'articolo aggiuntivo 7-*bis* presentato dall'onorevole Galli, da tempo era stato presentato un analogo emendamento del gruppo comunista e dal PDUP (vedi articolo 11-*quater*).

La nostra proposta di emendamento avrebbe consentito la soluzione positiva di tutti i problemi di cui intende farsi carico l'onorevole Galli con questo articolo aggiuntivo. Avrebbe consentito, a mio avviso, una soluzione forse tecnicamente più facile e flessibile in quanto demandava alla commissione circoscrizionale la valutazione delle modalità dei singoli casi per l'avviamento al lavoro dei detenuti. Questa flessibilità sarebbe stata essenziale per l'avviamento al lavoro di questi soggetti, ma tale caratteristica non è contenuta nell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Galli così come è formulato.

A mio avviso, infatti, relativamente alla questione dell'avviamento al lavoro dei detenuti, sarebbe necessario prevedere anche delle deroghe alla disciplina ordinaria.

In base a queste considerazioni ritengo che sia valido il primo comma dell'articolo aggiuntivo 7-*bis* dell'onorevole Galli (che prevede la presenza presso ogni istituto penitenziario di un membro dell'ufficio di collocamento), mentre il secondo comma del suddetto articolo debba essere sostituito con il testo dell'articolo aggiuntivo 11-*quater* di cui ho fatto sopra menzione. Inoltre ritengo che il terzo ed ultimo comma dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Galli richiedano un ulteriore approfondimento ma non in questa sede. Di conseguenza, esso dovrebbe essere soppresso.

GAROCCHIO. La problematica contenuta nell'articolo aggiuntivo 7-*bis* è relativamente semplice. Si tratta di una normativa suggerita e raccomandata da numerosi cappellani che operano nelle carceri e da molti assistenti sociali. Il problema è sostanzialmente questo: numerosi detenuti in attesa di giudizio normalmente finiscono per perdere il posto di lavoro e, una volta scarcerati perché ritenuti innocenti, non hanno possibilità di rioccuparlo. Di fronte alle obiezioni che sono state sollevate dichiaro comunque di ritirare lo emendamento, riservandomi di presentare al riguardo un ordine del giorno.

PINTO. L'emendamento presentato a firma mia e della collega Galli, così come quelli presentati dal gruppo comunista e dal PDUP, pone all'attenzione della Commissione un problema grave che merita di essere affrontato in questa occasione e di non subire rinvii con la presentazione di un ordine del giorno. Infatti il problema dei detenuti, anche in attesa di giudizio, nelle grandi città è davvero drammatico, perché non si consente in alcun modo a questi cittadini di rientrare a far parte della società civile. Non voglio dilungarmi sull'argomento, ma ritengo che su di esso dovrebbero riflettere coloro che assumono posizioni dure in relazione all'ordine pubblico ed ai problemi della malavita e della criminalità nel nostro paese. Una società civile deve considerare la pena non come vendetta e deve consentire il reinserimento di coloro che hanno commesso reati ed hanno espiato la pena.

Penso di poter accettare la proposta del gruppo comunista di inserire nel suo emendamento la prima parte del nostro, che rappresenta un fatto politico significativo, in quanto prevede una rappresentanza negli uffici di collocamento presso il carcere e affida alle commissioni circoscrizionali il compito di stabilire le modalità di iscrizione nelle liste di collocamento. Chiedo al gruppo democristiano di esprimere voto favorevole su tale emendamento che, a mio avviso, rientra in una visione cattolica della vita.

MARTE FERRARI. L'emendamento in esame a mio avviso investe un problema molto delicato, quello di garantire al cittadino che si trovi in una particolare situazione, cioè di detenzione o di semilibertà, il diritto al lavoro. Ma quando si parla di internati in un campo di lavoro, non credo che a questi possa essere applicato il provvedimento in esame, che riguarda la mobilità, la cassa integrazione ed una serie di diritti che sono collegati ad attività normali. In base al primo comma, ad un lavoratore o disoccupato temporaneo, che venga a trovarsi nella condizione di essere arrestato e condannato, bisogna assicurare l'osservanza delle norme di cui al presente provvedimento. Ma se questo cittadino non gode della cassa integrazione o di disoccupazione, quali diritti può far valere ?

Mi sembra che la questione sia correttamente posta e meriti e di essere risolta, ma reputo sia piuttosto difficile definire in questo momento anche solo il primo comma, che dovrebbe essere recepito in un articolo aggiutivo 7-*bis* o 11-*quater* (non ha importanza la sua collocazione), perché occorre esaminarlo in maniera più puntuale e precisa. Considerando poi che abbiamo stralciato il capitolo concernente i licenziamenti collettivi, molto importante per un cittadino nella pienezza dei propri diritti, sarei del parere di rivolgere un invito al Governo affinché si impegni a presentare, come è avvenuto per i licenziamenti collettivi, un disegno di legge che armonizzi la materia nel suo complesso.

OLCESE. Come ha detto giustamente il collega Ferrari, ritengo che un problema di questa natura, di cui conosciamo solo alcuni risvolti, meriti una più attenta meditazione.

Questo provvedimento sul collocamento e sulla mobilità sta diventando una legge-*omnibus* perché stiamo contemplando in esso argomenti per i quali si potrebbe trovare un altro tipo di soluzione.

Considerando quindi la delicatezza e i molteplici risvolti del problema che è di rilevante interesse, credo che occorra in-

vitare il Governo a presentare in breve tempo una disposizione organica su cui si dovrà chiedere il concerto della Commissione giustizia. Infatti, mi sembra che questo problema interferisca direttamente con le competenze di tale Commissione e non vorrei che, affrontando la questione con scarso approfondimento, incappassimo in ostacoli tali da ritardare l'*iter* del provvedimento.

Invito quindi i colleghi presentatori degli articoli aggiuntivi al buon senso, trattandosi di una norma densa di complicazioni e con prospettive diverse che meriterebbero di essere verificate. Tutti siamo coscienti che un problema di questa natura non può essere rimandato all'infinito avendo implicazioni notevoli e gravi sul fronte dell'ordine pubblico, però ritengo che esso debba essere affrontato con un provvedimento *ad hoc*, in maniera più organica e con sufficiente meditazione.

PICCINELLI. La maggior parte di noi vede gli articoli aggiuntivi Galli e Garocchio solo in questo momento e si rende conto delle implicazioni che ha in sé una norma così complessa. Da qui discendono le nostre perplessità.

Credo che si possano seguire due strade. La prima è di formulare un ordine del giorno con il quale si impegni il Governo (come ha detto il collega Ferrari, abbiamo fatto qualcosa di analogo per i licenziamenti collettivi) a presentare in tempi brevi una normativa completa sul lavoro carcerario, che regolamenti non solo il collocamento dei carcerati che possono svolgere lavoro extra-carcerario, ma anche quello di tutti i carcerati che lavorano all'interno delle carceri. Certamente bisogna riflettere su una norma di questo tipo.

La seconda strada è di votare in questa sede, salvo collocazione, o in quella più propria delle norme finali, in attesa della approvazione di un provvedimento che riguardi il lavoro carcerario, una disposizione che, ribadendo il principio del rispetto delle norme sul collocamento anche per i carcerati, recepisca con qualche piccola modifica l'articolo aggiuntivo Ichino e Gianni concernente i lavoratori ammessi al lavoro extra-carcerario.

Un altro problema che potrebbe essere affrontato in questa sede (vorrei conoscere però il parere del Governo) riguarda il pagamento dell'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale per quei lavoratori che abbiano perduto questo diritto, sempre che non svolgano attività lavorativa all'interno o all'esterno delle carceri.

Concludendo, nel caso in cui si intendesse seguire la via delle norme finali, si potrebbero accantonare queste modifiche e approvarle dopo il necessario approfondimento in quella sede.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Galli per la straordinaria importanza della materia.

Vorrei ricordare che la Commissione ha avuto già modo di occuparsi di questa questione quando ha approvato l'articolo 17, concernente le competenze delle commissioni regionali per l'impiego, che alla lettera *l*) suona così:

« *l*) sperimentano forme specifiche di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o psichiche o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili ed integrando la iniziativa con le attività di orientamento, di formazione e di riadattamento svolto ed organizzato dalla regione ».

Ciò sta a dimostrare che noi non eravamo insensibili al problema che è stato ora sollevato, sarebbe stato non riconoscerne l'importanza.

Per altro, mi sembra che il testo dell'emendamento della onorevole Galli riproduca quello di una sua proposta di legge presentata al Parlamento qualche tempo fa. Se i firmatari dell'emendamento vorranno ritirarlo e ripresentarlo sotto forma di ordine del giorno, già fin da ora posso dichiarare la piena disponibilità del Governo ad accettarlo.

BONALUMI, *Relatore.* Poiché la materia trattata dai due articoli merita parti-

colare attenzione e non può essere sottovalutata, propongo di accantonarne lo esame.

ICHINO. Il gruppo comunista esprime parere favorevole sull'emendamento Galli ed altri e nel contempo chiede al relatore di farsi carico di una ipotesi di soluzione che tenga conto delle esigenze emerse nella discussione.

GALLI MARIA LUISA. La proposta di legge, cui si riferiva il sottosegretario e di cui sono firmataria, giace da molti mesi negli archivi senza essere stata mai presa in considerazione, pur trattando una materia assai importante e delicata. Rifiuto la proposta del rappresentante del Governo di presentare un ordine del giorno e colgo l'occasione per ricordare che lo scorso anno in aula, quando firmammo una convenzione internazionale riguardante tutti i diritti dei lavoratori stranieri in Italia, io presentai un ordine del giorno, che fu firmato da tutte le parti politiche, con il quale si impegnava il Governo ad emanare entro un anno il decreto applicativo. È passato un anno, ma del decreto ancora non si sa nulla.

Concordo pertanto con la richiesta di accantonamento perché spero che una maggiore riflessione convinca la Commissione ad esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di accantonare l'esame degli identici articoli aggiuntivi 7-*bis* Garocchio e Marisa Galli e dell'articolo aggiuntivo Ichino e Gianni 11-*quater*.

(*Così rimane stabilito*).

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 8-*bis*.

(*Diritto di precedenza per i lavoratori stagionali*).

I lavoratori che abbiano prestato, in tutti i settori economici ad eccezione di quello industriale, attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *a*) della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La condizione di cui al comma precedente, si applica anche ai lavoratori assunti a norma della legge 26 novembre 1979, n. 598, le cui disposizioni continuano ad avere efficacia.

Gli onorevoli Carlotto e Piccoli Maria Santa hanno presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere al primo comma dopo le parole: « in tutti i settori economici » *le altre*: « compreso quello agricolo ».

CARLOTTO. A prima vista questo emendamento potrebbe sembrare superfluo, ma credo che serva a specificare il fine a cui tende l'intero articolo aggiuntivo.

FERRARI MARTE. Secondo me, invece, sarebbe meglio non fare una specificazione del genere perché creerebbe dei problemi riguardo ai contratti stagionali.

CARLOTTO. La specificazione serve perché spesso i lavoratori stagionali non sono tra i primi nelle liste.

ICHINO. Se era ancora possibile – o per lo meno è stata ritenuta tale – una modifica del collocamento agricolo in sede di norme transitorie, lo stesso ragionamento non può essere fatto a proposito del Titolo I, che contiene norme di carattere generale.

CARLOTTO. Vorrei che si comprendesse l'importanza del subemendamento da me presentato: nel settore agricolo ci sono dei lavoratori che svolgono unicamen-

te attività stagionale e che quindi, ad esempio, dopo aver lavorato per una azienda nel periodo della potatura quando nel periodo della raccolta si presentano a quella stessa azienda si vedono preferire dei lavoratori specializzati e rischiano, essendo dei saltuari, di non trovare possibilità di collocamento. Io sono dunque disposto a ritirare il mio subemendamento ma solo in quanto intendo ripresentarlo in sede di esame delle norme transitorie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo 8-*bis*, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Gli articoli dal 9 all'11-*ter* sono già stati esaminati dalla Commissione in una precedente seduta.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-*quater*.

(*Rifiuto dell'assunzione*).

Il datore di lavoro è tenuto a motivare, entro 7 giorni dall'atto di avviamento, il rifiuto di assumere il lavoratore avviato dalla sezione circoscrizionale a seguito di richiesta numerica.

L'Ispettorato provinciale del lavoro, su istanza presentata entro dieci giorni dalla Commissione circoscrizionale, dal lavoratore interessato oppure dall'associazione sindacale, cui aderisce ovvero conferisce mandato, applica al datore di lavoro inadempiente la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 400.000, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa. I relativi importi devono essere versati al Fondo per la mobilità della manodopera istituito a norma dell'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni.

Il datore di lavoro, in caso di mancanza ovvero di palese pretestuosità della motivazione del rifiuto di cui al primo comma, è tenuto a corrispondere al lavoratore una somma da un minimo di una ad un massimo di tre mensilità della retribuzione che il lavoratore stesso avrebbe percepito in caso di assunzione, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa. L'ammontare del risarcimento è determinato, su istanza del lavoratore interessato o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, presentata alla commissione circoscrizionale entro i dieci giorni successivi alla data del rifiuto di assunzione, da un collegio formato dal presidente della commissione predetta o da un suo delegato o da due membri della medesima in rappresentanza delle associazioni sindacali rispettivamente dei lavoratori e dei datori di lavoro.

BONALUMI, *Relatore*. Lo ritiro, signor presidente.

ICHINO. Consideriamo positivo il fatto che il relatore abbia ritirato l'articolo aggiuntivo 11-*quater* in quanto la disciplina in esso contenuta relativamente al rifiuto da parte del datore di lavoro di assumere il lavoratore avviato dalla sezione circoscrizionale a seguito di richiesta numerica era inaccettabile, andando a configurare una monopolizzazione del posto di lavoro che riteniamo sbagliata.

D'altra parte consideriamo in modo negativo anche la soppressione del penultimo comma dell'articolo 11 del testo approvato in sede referente che, al contrario, dava a questa materia una disciplina compiuta e destinata a colmare una lacuna del nostro ordinamento. La mancanza di disponibilità da parte della maggioranza a riconfermare in sede legislativa il voto già espresso in sede referente a proposito dell'articolo 11 fa sì che quella lacuna resti aperta e che la nuova legge che andiamo a varare lasci non disciplinato e non sanzionato il rifiuto da parte del datore di lavoro di assumere il lavoratore legittimamente inviato dall'ufficio di collocamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 12, la cui discussione era stata accantonata nel corso di una precedente seduta:

ART. 12.

I lavoratori appartenenti alle categorie per le quali le norme vigenti prevedono

il collocamento obbligatorio, che siano stati assunti per il tramite del collocamento ordinario, e quelli riconosciuti tali dopo l'assunzione, sono computabili ai fini della copertura delle aliquote d'obbligo.

In conformità al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 12.

Il Governo, gli onorevoli Ramella, Rosolen e Francese e gli onorevoli Piccinelli e Mancini Vincenzo hanno presentato il seguente identico emendamento:

Sopprimere le parole: « e quali riconosciuti tali dopo l'assunzione ».

FERRARI MARTE. Il testo dell'articolo 12 approvato dalla Commissione in sede referente tende a rendere computabili ai fini della copertura delle aliquote d'obbligo anche i posti ricoperti da lavoratori riconosciuti invalidi successivamente alla assunzione, questo perché in passato, soprattutto nel primo periodo di applicazione della legge sugli invalidi civili, spesso si sono verificati dei licenziamenti consensuali, diversamente motivati, dei lavoratori riconosciuti invalidi ai quali faceva seguito una riassunzione nell'ambito della quota d'obbligo. Quindi, se noi vogliamo veramente porre fine a questo fenomeno delle fittizie interruzioni di rapporti di lavoro nel caso di lavoratori riconosciuti invalidi civili dopo la loro assunzione, dobbiamo stabilire che essi debbono rientrare nell'ambito della quota di lavoratori assunti mediante collocamento obbligatorio.

Potrebbe anche essere giusto proporre la soppressione di questo articolo 12 in considerazione del fatto che in sede di Comitato ristretto già ci si sta occupando di collocamento obbligatorio, ma il mio timore è che si allunghino troppo i tempi per la soluzione di questo problema. Sono quindi dell'avviso che questo articolo debba essere approvato nel testo già varato in sede referente; il Senato potrà sempre, in sede di seconda lettura (come in altri casi si è verificato), cassare o modificare questa disposizione nel caso in cui nel frattempo sia intervenuta la riforma del collocamento obbligatorio.

PICCINELLI. Anch'io avevo predisposto un emendamento analogo a quelli del Governo e del gruppo comunista, ma in sede di esame da parte del Comitato ristretto delle norme sul collocamento obbligatorio mi è sorto il dubbio che praticamente una dizione di questo tipo potesse indurre le aziende a licenziare quei lavoratori che si fossero infortunati all'interno dell'azienda stessa. Questo è un pericolo grave che potrebbero correre i lavoratori. Io penso che in attesa che venga approvata in tempi rapidi una nuova normativa in materia, potremmo prendere in considerazione l'ipotesi di stralciare questa parte della normativa e farne oggetto di un provvedimento a sé stante che salvaguardi gli interessi legittimi di questi lavoratori. Diversamente non credo sia opportuno togliere l'inciso cui si è fatto riferimento perché ciò può danneggiare in pratica quei lavoratori che si infortunano nell'azienda.

FERRARI MARTE. Sono favorevole al testo dell'articolo 12 approvato in sede referente.

PRESIDENTE. Non vedo per quale ragione così stando le cose noi dovremmo approvare in linea di principio l'articolo 12 ed inviarlo per il parere alla I Commissione affari costituzionali. Ricordo, infatti, che la I Commissione ci ha fatto già pervenire il parere sull'articolo 12 redatto dal Comitato ristretto ed in esso si dice: « 4) che venga eliminata la norma di cui all'articolo 12, la quale oltre che priva di coordinamento con la legislazione vigente appare contrastante con l'articolo 38, terzo comma, della Costituzione che garantisce il diritto dall'avviamento professionale degli inabili e dei minorati ».

BONALUMI, *Relatore*. Ma gli invalidi saranno sempre sperequati! Si tratta di sollecitare una rapida approvazione di una norma che superi e migliori la legge n. 382.

PRESIDENTE. Ci troviamo quindi di fronte ad un emendamento del relatore soppressivo dell'articolo 12 in adeguamento al parere della I Commissione affari costituzionali.

FERRARI MARTE. Allora, in base al parere della I Commissione un lavoratore occupato che viene riconosciuto invalido civile dovrebbe essere licenziato per essere poi rioccupato in base al collocamento obbligatorio ? A mio parere questa disposizione tende a conservare il rapporto di lavoro anche a coloro che vengano riconosciuti invalidi civili in un momento successivo. Sono quindi dell'avviso di mantenere questo articolo così com'è.

PRESIDENTE. Vorrei far rilevare all'onorevole Ferrari Marte che l'emendamento soppressivo proposto dal relatore, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole, recepisce il parere vincolante della I Commissione affari costituzionali.

Pongo in votazione l'articolo 12.

(*È respinto*).

L'articolo 12 s'intende pertanto soppresso. Sono preclusi gli identici emendamenti Ramella, Piccinelli e del Governo.

Do lettura dell'articolo 15.

ART. 15.

Contro i provvedimenti della commissione o della sezione circoscrizionale è dato ricorso alla commissione provinciale per il collocamento.

Il ricorso deve essere proposto entro dieci giorni dalla data di pubblicazione delle deliberazioni mediante affissione all'albo della sezione circoscrizionale. Copia del ricorso deve essere notificata alla commissione circoscrizionale contestualmente alla presentazione del ricorso medesimo.

La comunicazione del ricorso ai controinteressati avviene mediante affissione dello stesso all'albo della sezione circoscrizionale per la durata di sette giorni. I controinteressati possono presentare controdeduzioni entro quindici giorni dal primo giorno di affissione del ricorso.

La commissione provinciale per il collocamento decide sui ricorsi con provvedimento definitivo entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al comma precedente.

Nelle more della procedura di cui al presente articolo, e di ogni altra procedura anche di natura giudiziaria concernente l'operato della commissione, gli avviamenti al lavoro producono il loro effetto sino all'eventuale loro annullamento. Qualora l'atto di avviamento sia invalido, si applica quanto disposto dall'articolo 2126 del codice civile.

Non può essere disposta la sospensione degli avviamenti al lavoro ai sensi dell'articolo 219 del codice di procedura penale.

ICHINO. Chiedo che venga premessa la parola « Ricorsi », altrimenti l'articolo rimane senza rubrica.

BONALUMI, *Relatore*. D'accordo.

ICHINO. Vorrei porre in rilievo il fatto positivo, che induce il nostro gruppo a votare a favore dell'articolo 15, del mantenimento del penultimo comma, che prevede la possibilità di annullamento e quindi, implicitamente, anche di revoca dell'atto di avviamento al lavoro, con il conseguente annullamento del rapporto di lavoro costituito sulla base dell'atto invalido. È chiaro da questo punto di vista che il termine « annullamento » contenuto nel penultimo comma deve intendersi comprensivo anche della revoca. Nei casi in cui è l'ufficio stesso a revocare l'atto, com'è previsto dalle norme generali in materia di collocamento, avremmo preferito una disciplina più articolata che prevedesse anche la possibilità di annullamento in sede giudiziaria. Avremmo presentato un emendamento in questo senso, se esso non fosse stato precluso dalla soppressione dell'articolo 47, che esclude la possibilità di sindacato giudiziario del giudice del lavoro sulla materia.

Riteniamo quindi che l'articolo 15 debba essere approvato così com'è.

PICCINELLI. Per motivi di coordinamento ritengo che si dovrebbero aggiungere alla fine del primo comma le parole « che assume la denominazione di commissione provinciale per l'impiego ». Inoltre sarebbe opportuno sostituire la seconda parte del secondo comma con quella dell'emendamento Bonalumi, cioè con le seguenti parole: « delle deliberazioni della commissione ovvero della data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato ».

PRESIDENTE. Prego il relatore di formulare nuovamente il testo dell'articolo 15, che verrà esaminato nella prossima seduta.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO